

STATUTO DELLA SOCIETA' "METRO S.R.L."

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA – OGGETTO

Articolo 1

La società ha la seguente denominazione: "METRO società a responsabilità limitata", con socio unico il Comune di Lucca attraverso la "Lucca Holding S.p.A.", denominazione che potrà anche essere abbreviata in "METRO s.r.l."; negli atti e nella corrispondenza verrà così indicata "METRO s.r.l. (società con unico socio)".

Articolo 2

La società ha sede nel Comune di Lucca, Provincia di Lucca.

Articolo 3

La durata della società è fissata fino al 31 Dicembre 2050.

Articolo 4

La società opera secondo il modello dell'in house providing ai sensi della normativa vigente ed è costituita per l'erogazione di servizi nell'interesse esclusivo del Comune di Lucca, quale socio diretto o indiretto tramite proprie controllate, in conformità con la normativa vigente.

La società, quale concessionaria del Comune di Lucca, ha per oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione di sistemi integrati di parcheggio e di aree per la sosta degli automezzi in Lucca.

Ha altresì per oggetto il trasporto merci nel centro storico, sia in conto proprio che per terzi e la relativa attività di facchinaggio e carico/scarico merci e quella di deposito e stoccaggio.

La società svolge inoltre nei confronti del Comune di Lucca il servizio di contraente generale per la realizzazione di opere pubbliche di competenza comunale.

La società realizza oltre l'80% del suo fatturato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dal Comune di Lucca e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita alle condizioni legge.

Per il perseguimento del proprio oggetto sociale, e purché ciò risulti strumentale al conseguimento dell'oggetto, potrà altresì compiere qualunque operazione mobiliare ed immobiliare, finanziaria e commerciale e potrà rilasciare garanzie anche reali per le obbligazioni proprie.

Vige il divieto espresso di costituzione di nuove società e di acquisizione di nuove partecipazioni in società.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE

Articolo 5

Il capitale è di euro 100.000,00 (euro centomila virgola zero zero) suddiviso in quote ai sensi di legge ed è detenuto dal Comune di Lucca attraverso la sua partecipata Lucca Holding Spa.

La società è totalmente partecipata, direttamente o indirettamente, dal Comune di Lucca.

Il capitale potrà essere aumentato o diminuito, nel rispetto delle norme di legge, con deliberazione dell'Assemblea.

Il socio unico, in conformità alle norme di legge in vigore, potrà effettuare versamenti alla società sia in conto aumento capitale, sia in conto finanziamento fruttifero o infruttifero, che non costituiscono raccolta di risparmio fra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su quote della società sono adottati secondo le modalità previste da leggi e regolamenti vigenti in materia di società a partecipazione pubblica.

TITOLO III – ASSEMBLEE

Articolo 6

Il socio unico, ferme restando le proprie competenze derivanti dall'assoggettamento della società al controllo analogo, operante nei termini declinati all'art. 22 (ventidue) e quelle previste all'interno del "Regolamento di Gruppo", decide in Assemblea sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione.

Articolo 7

L'Assemblea è convocata dall' Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove, purché nel territorio del Comune di Lucca, mediante avviso da inviarsi al socio, al Sindaco unico o al Revisore per raccomandata a.r. o via telefax o via e-mail che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti od informati della riunione tutti gli Amministratori in carica e il Sindaco unico o il Revisore, e nessuno si opponga alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 8

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è presieduta dall' Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dall' Amministratore Delegato. In mancanza l'Assemblea designa fra i presenti colui che svolge le funzioni del Presidente.

Spetta all' Assemblea la nomina del segretario della stessa.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, o dal Notaio, se richiesto dalla legge.

Articolo 9

Per le deliberazioni dell'Assemblea si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2479 bis del Codice Civile.

Per le materie di cui all'articolo 7 comma 7 del T.U.S.P.P., o analoga normativa vigente, le decisioni sono assunte dall' Assemblea previa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Lucca secondo le modalità previste dalla legge.

TITOLO IV – AMMINISTRAZIONE

Articolo 10

Al Comune di Lucca, direttamente o indirettamente, è riconosciuto sulla società, in quanto concessionaria di un pubblico servizio, un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici.

Articolo 11

Sono di competenza dell'assemblea tutti gli atti di straordinaria amministrazione e comunque le seguenti delibere:

- richiesta di affidamenti bancari in tutte le forme d'uso, ma non l'utilizzo degli affidamenti concessi;
- stipula di contratti di leasing;
- stipula di contratti di mutuo ipotecari o chirografari;
- acquisto di macchinari e attrezzature per importi superiori a euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00);
- vendita di beni strumentali di importo superiore ad euro 15.000,00 (quindicimila/00);
- vendita di altri beni per un importo superiore ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00);
- approvazione della pianta organica della società e fissazione dei livelli retributivi dei dipendenti;
- nomina, su proposta dell'organo amministrativo, di un direttore generale, previa fissazione delle competenze e della relativa retribuzione;
- la nomina di dirigenti, degli institori, dei procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti, determinandone i relativi compensi;
- vendita o permuta di tutta od in parte dell'azienda sociale e conferimento della stessa, in tutto od in parte;
- tutte le operazione cambiarie;
- le materie indicate dall'art. 7 comma 7 del T.U.S.P.P. o analoga normativa vigente;
- il trasferimento della sede sociale all'estero.

Articolo 12

La gestione della società spetta all'Organo amministrativo. Tale organo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione occorrenti per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ferme restando le decisioni riservate dalla legge o dal presente statuto alla competenza dei soci, nonché in generale l'assoggettamento al controllo analogo da parte del socio unico, ai sensi del successivo art. 22 (ventidue) nonché agli obblighi contenuti negli articoli 6 e 19 del T.U.S.P.P. o analoga normativa vigente.

La società è amministrata da un Amministratore unico o alternativamente, solo per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa motivate dall' Assemblea all'atto di nomina e qualora le previsioni normative o regolamentari pro tempore vigenti lo consentano, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di tre o cinque membri.

Gli amministratori sono nominati dall'assemblea previa loro designazione da parte del Sindaco del Comune di Lucca.

Gli amministratori restano in carica, salvo revoca o dimissioni, per tutto il tempo che verrà stabilito all'atto della nomina e comunque non oltre l'assemblea fissata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio di mandato e sono rieleggibili.

Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque momento, anche in assenza di giusta causa.

La revoca in assenza di giusta causa non comporta alcun diritto al risarcimento dei danni.

All'Organo amministrativo si applica il regime della *prorogatio* prevista dalla legge.

A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno in vigore, la composizione del Consiglio di Amministrazione, laddove nominato, deve risultare conforme ai criteri in esse stabiliti. Tali criteri devono essere rispettati anche per la sostituzione dei consiglieri di amministrazione cessati nel corso del mandato prima della scadenza del loro incarico.

Gli amministratori, fermi restando i divieti e le cause di incompatibilità previste dalla disciplina applicabile alle società in controllo pubblico, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza indicati dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

Gli amministratori non possono in ogni caso essere dipendenti delle Amministrazioni pubbliche controllanti anche in forma indiretta.

Salvo i casi previsti dalla legge, non è consentito nominare, nell'Organo amministrativo, amministratori della società controllante.

Gli amministratori della società non possono, al contempo, avere un rapporto di lavoro in essere con la stessa società.

Quando per dimissioni o per altre cause, venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio deve intendersi decaduto e deve procedersi alla convocazione dell'Assemblea per il rinnovo dello stesso.

Nel caso che venga disposta la revoca di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, i sostituti rimangono in carica per il periodo residuo.

Articolo 13

La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore unico ovvero - se la Società è gestita da un Consiglio di Amministrazione - al Presidente del Consiglio di Amministrazione (e, in caso di sua assenza e/o impedimento, al Vice-Presidente se nominato), nonché all'Amministratore delegato, se nominato, nei limiti delle rispettive deleghe, disgiuntamente tra loro.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, può delegare, ai sensi dell'art. 2381 c.c., i propri poteri ad un solo componente che assume, così, le funzioni di Amministratore Delegato determinandone il mandato; la relativa remunerazione è stabilita dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, può altresì attribuire deleghe, compatibilmente con le norme di legge, al Presidente ove l'attribuzione sia preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Articolo 14

Il Consiglio si riunisce, nella sede della società o altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta ogni due mesi.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente nel luogo designato nell'avviso di convocazione, mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax che dovranno pervenire almeno tre giorni prima e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax o e-mail che dovrà pervenire almeno un giorno prima, al domicilio di ciascun Amministratore, del Sindaco o del Revisore e del socio unico.

Il socio unico, nell'esercizio del controllo analogo, può esprimere il veto sugli argomenti da trattare.

Per permettere la trasmissione tempestiva degli avvisi, ciascuno degli amministratori, il Sindaco o il Revisore e il socio unico devono fornire alla società, ed aggiornare tempestivamente in caso di modifica, il proprio indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica e l'eventuale numero di telefax.

Articolo 15

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Il Sindaco Unico deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, del Consiglio di Amministrazione laddove nominato.

Gli Amministratori nominano un segretario della seduta per la verbalizzazione che potrà essere scelto anche tra persone diverse dagli Amministratori.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Articolo 16

Il libro della adunanze e delle deliberazioni è tenuto a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta oltre al compenso per la carica che verrà attribuito dall'Assemblea, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Il compenso potrà essere stabilito nella misura e secondo le modalità determinate dall'assemblea e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Il compenso per la carica di Amministratore Delegato è stabilito dall'assemblea nei limiti di legge e regolamentari. È fatto espresso divieto di corrispondere agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di controllo, almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società nonché, con la stessa cadenza, sull'attuazione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e sull'andamento dei relativi indicatori di cui al combinato disposto degli art. 6 e 14 del T.U.S.P.P. o analogà normativa vigente in materia.

TITOLO V - ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 18

L'Assemblea nomina un Sindaco Unico, previa sua designazione da parte del Sindaco del Comune di Lucca, ovvero un Revisore, stabilendone gli emolumenti per tutta la durata del loro incarico.

Il Sindaco Unico è scelto tra soggetti iscritti nell'apposito registro dei revisori contabili presso il Ministero di Giustizia; non possono essere nominati sindaci coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2399 c.c. e comunque trova applicazione il II comma del detto articolo.

Il Sindaco Unico decade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

La cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui lo stesso è stato ricostituito.

Il Sindaco Unico può essere revocato solo per giusta causa a norma del Codice Civile.

Il Sindaco Unico ha i poteri e i doveri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. e svolge il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. Trovano applicazione le norme di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, I comma, del codice civile.

Qualora, in alternativa al Sindaco unico il Sindaco del Comune di Lucca designi per il controllo contabile un Revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia e ad esso si applicano tutte le norme previste, in materia, in tema di società per azioni.

La società non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

TITOLO VI - BILANCIO E REPORT

Articolo 19

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.

L'Organo amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla compilazione dello stato patrimoniale, del conto economico, della nota integrativa, corredandoli di una relazione sull'andamento della gestione sociale, anche se non richiesta dalle norme vigenti.

L'Organo amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, di cui viene informata l'assemblea dei soci nell'ambito della "Relazione sul governo societario" che rappresenta parte integrante e sostanziale del bilancio di esercizio. All'interno della "Relazione sul governo societario" l'Organo amministrativo indica gli strumenti di governo societario eventualmente adottati tra quelli riportati al comma 3 dell'art. 6 del T.U.S.P.P. o alla analogà normativa vigente, motivando circa la loro mancata adozione.

L'applicazione del "Regolamento di gruppo" costituisce uno strumento integrativo di governo societario, aggiuntivo rispetto a quelli indicati dalla normativa vigente in materia.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro il termine massimo di centoottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, delle quali gli amministratori dovranno dare conto nella relazione sulla gestione.

Articolo 20

Dagli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotto il 5% per la costituzione del fondo di riserva legale a norma dell'articolo 2430 del Codice Civile.

Il residuo sarà assegnato al Socio, salva una diversa deliberazione della Assemblea.

L'Organo amministrativo recepisce con propri provvedimenti gli obiettivi specifici fissati dal socio in ottemperanza alla normativa vigente.

L'Organo amministrativo redige inoltre un report semestrale sull'andamento della gestione, da trasmettere direttamente al socio unico entro il 30 settembre di ciascun anno, volto anche ad evidenziare eventuali sopravvenute criticità economiche e/o patrimoniali.

TITOLO VIII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 21

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determina la modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

La revoca dello stato di liquidazione è adottata dall'Assemblea previa deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Lucca secondo le modalità stabilite dalla legge.

TITOLO IX - CONTROLLO ANALOGO

Articolo 22

La società è a totale partecipazione pubblica ed opera secondo le modalità proprie degli affidamenti diretti rispondenti al modulo cosiddetto "*in house providing*" e pertanto il Comune di Lucca esercita su di essa, direttamente o indirettamente - un controllo "analogo" a quello esercitato sulle proprie articolazioni interne.

Il controllo "analogo" si realizza a livello funzionale, gestionale e finanziario ed è esercitato da parte del Comune di Lucca, direttamente o indirettamente, tramite le disposizioni contenute nel presente statuto, nel Codice civile e nel "Regolamento di gruppo" che consentono il governo della società.

In particolare, esso si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo preventivo), di monitoraggio (controllo contemporaneo o concomitante) e di verifica (controllo successivo).

Nel caso in cui il controllo "analogo" venga esercitato indirettamente tramite società controllata, resta ferma la competenza delle Pubbliche Amministrazioni circa il controllo sui servizi affidati e sull'applicazione dei relativi contratti di servizio.

In particolare la società:

- a) svolge la propria attività prevalentemente in favore del Comune di Lucca affidante, secondo quanto previsto all'art. 4 dello Statuto;
- b) adegua di volta in volta la propria struttura organizzativa e gestionale alle esigenze di svolgimento dell'attività richieste dal Comune di Lucca;
- c) sottopone la propria attività, nel corso del suo svolgimento, al controllo diretto o indiretto del Comune di Lucca, attenendosi alle indicazioni formalizzate dagli organi competenti.

TITOLO X - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 23

Qualunque controversia dovesse insorgere tra il socio unico e la società, tra il socio unico e gli organi sociali od i liquidatori, fatta eccezione per quelle che ai sensi dell'ordinamento vigente non possono essere oggetto di compromesso, sarà devoluta al giudizio inappellabile di un collegio di tre arbitri, che opera secondo quanto previsto dal regolamento della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Lucca cui viene demandata la gestione del procedimento e le modalità di esperimento del medesimo.

Gli arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Lucca il quale dovrà indicare l'arbitro che dovrà fungere da Presidente del Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale giudicherà in via rituale secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile.

Il procedimento arbitrale è disciplinato dalle norme di legge.

TITOLO XI – RINVIO

Articolo 24

Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente statuto, verranno osservate le disposizioni *pro tempore* vigenti stabilite nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti per quanto applicabili a società a partecipazione pubblica.

F.to: Luca Cesaretti, Luca Nannini notaio